

PROGETTO PRODIGIT

Avv. Maria De Cono Coordinatrice Linea di intervento 3

LABORATORIO DIGITALE DEL GIUDICE TRIBUTARIO “TRIBHUB”

Nuove buone prassi nelle Corti di Giustizia Tributaria



PROGETTO PRODIGIT
Avv. Maria De Cono Coordinatrice Linea di intervento 3

LABORATORIO DIGITALE DEL
GIUDICE TRIBUTARIO “TRIBHUB”
Nuove buone prassi nelle Corti di Giustizia Tributaria

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2023 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

SOMMARIO

<i>Prefazione</i> , a cura dell'Avv. Maria De Cono	VII
<i>I Consigli Giudiziari Tributari</i>	1
<i>Formazione decentrata</i>	7
<i>Il Giudice tributario digitale</i>	17
<i>Prassi Virtuose in seno alle Corti</i>	23
<i>Tirocini e stage</i>	35

PREFAZIONE

La idea del Laboratorio del Giudice Tributario digitale nasce nell'ambito del progetto PRO.DI.GI.T. di cui costituisce specifica Linea di Intervento (la numero tre). PRO.DI.GI.T. è un progetto finanziato con risorse del Programma Europeo PON GOV 2014/2020 e di REACT EU, valutato positivamente dalla Autorità di Gestione Italiana, Agenzia per la Coesione, ed il cui principale obiettivo è la valorizzazione della Giustizia Tributaria Italiana.

Il Laboratorio costituisce la base di partenza su cui è stato poi costruito l'ambizioso intero progetto, sviluppato in cinque diverse Linee di Intervento. Sin dalla sua originaria ideazione cioè, il progetto avrebbe dovuto consentire al Giudice Tributario Italiano di traghettare dal limbo in cui si trovava verso spazi di migliore credibilità ed autorevolezza. Si trattava di creare un vero e proprio *HUB* del Giudice Tributario, un luogo cioè di confronto, dialogo, discussione, formazione; un luogo in cui ciascun Giudice può sentirsi davvero parte di un gruppo, può far sentire la propria voce; un luogo che è utile a superare la cronica solitudine in cui ciascun giudice tributario si trova ad operare; un luogo cui è stato affettuosamente attribuito il nome "*TRIBHUB*".

Pensando a come avremmo desiderato costruire il nostro "hub", non poteva certo sfuggire la necessità di stimolare la familiarizzazione con gli strumenti digitali. L'*HUB* del Giudice Tributario è divenuto così Laboratorio del Giudice Tributario Digitale. D'altra parte il Partner tecnologico di progetto, SOGEL, ci ha consentito di aspirare a importanti risultati anche dal punto di vista della divulgazione tra noi della cultura digitale.

In definitiva possiamo dire che *TRIBHUB* è una idea di Giudici per Giudici, maturata sul campo della esperienza, che si pone l'obiettivo di stimolare la implementazione di buone prassi virtuose nelle Corti di Giustizia Tributaria.

Il Laboratorio è stato poi declinato in cinque diverse sezioni: formazione decentrata; organizzazione interna; sperimentazione di consigli giudiziari;

tirocini e stage formativi nelle Corti; supporto nell'utilizzo di strumenti digitali.

Sono stati selezionati cinque distinti gruppi di Giudici Tributari a cui è stato chiesto di ideare e redigere le buone prassi delle varie sezioni del *TRIBHUB*. Questa prefazione è anche la occasione propizia per rivolgere a tutti loro, ed loro Coordinatore dott. Michele Ancona, il mio più sincero ringraziamento per l'entusiastico supporto riservato al Laboratorio e per l'encomiabile lavoro svolto, che trovate nel presente volumetto.

Esigenze di progetto hanno impedito che la sperimentazione si rivolgesse a tutte le Corti Italiane. Sono state dunque selezionate nove Regioni sperimentali. Tuttavia il lavoro svolto è naturalmente patrimonio di tutti e l'auspicio è che non solo ciascuna Regione sperimentale attui il Laboratorio in modo personalizzato, ma che tale lavoro costituisca anche modello e stimolo per tutte le altre Corti.

Le Linee Guida che trovate di seguito pubblicate sono, in sintesi, proposte di buone prassi.

L'invito a tutte le Corti di Giustizia Tributaria è quello di farne tesoro ed aiutare così, insieme, la nostra Giustizia a divenire oggetto di migliore attenzione ed apprezzamento.

AL CPGT

Oggetto: Progetto PRODIGIT-Laboratorio Tribhub- linea di intervento 3 – -Settore di approfondimento n. 1: Consigli Giudiziari presso le Corti di Giustizia Tributaria di II grado

I Consigli giudiziari, come noto, sono organi periferici di amministrazione della giurisdizione, ausiliari del Consiglio Superiore della Magistratura, con competenze essenzialmente consultive (obbligatorie) e non deliberative. Essi sono previsti per la sola Autorità Giudiziaria Ordinaria e disciplinati dal d.lgs. 27.1.2006, n. 25. La Giustizia Amministrativa, la Giustizia Contabile e la Giustizia Militare, invece, conoscono unicamente organi centrali di autogoverno.

Il fatto stesso che i Consigli Giudiziari siano previsti da una norma primaria, permette di comprendere l'impossibilità della loro istituzione, nell'ambito della Giustizia tributaria, se non transitando per una iniziativa legislativa.

Il lavoro di questo Gruppo, pertanto, non può prescindere da questa premessa.

Anche ragionando *de jure condendo*, l'inesistenza di organi consimili nell'ambito dei plessi giurisdizionali sopra citati – di dimensioni complessivamente ridotte, quali saranno a regime, anche quelle proprie della Giurisdizione tributaria (576 unità) – induce a concludere sulla inopportunità di organi periferici di amministrazione. Va considerato, del resto, che l'organico complessivo dei magistrati ordinari, compresi quelli onorari, supera le ventimila unità e non è paragonabile, pertanto, a quello della Giustizia tributaria. Anche nell'assetto attuale l'organico dei Giudici tributari non raggiunge le 2500 unità ed è destinato ad un costante decremento in vista della progressiva sostituzione con i Magistrati tributari previsti dalla Riforma di cui alla l. 31.8.2022, n. 130; figure destinate a svolgere la loro funzione a tempo pieno nell'ambito di una vera e propria carriera.

Questo Gruppo può, peraltro, proporre l'istituzione, sulla base di intese con i principali attori del processo tributario, di organismi con competenze consultive; seppure non paragonabili a quelle, assai ampie, delicate e articolate, previste, per i Consigli Giudiziari, dall'art. 15 del citato d.lgs. 25/2006

e attinenti l'approvazione delle tabelle, le valutazioni di professionalità, la vigilanza sugli uffici giudiziari, etc. etc.

Un precedente significativo di istituzione, non per via legislativa, di un organo di collaborazione e consultazione può ravvisarsi nel Gruppo Consultivo istituito dal Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 dicembre 1999, su mandato ricevuto dall'Assemblea Generale della Corte stessa del 23 aprile 1999, con compiti di elaborazione di pareri e ausilio nell'organizzazione degli Uffici giudiziari di legittimità. Esso rappresentò il prodromo del futuro Consiglio Direttivo della Corte, istituito per la prima volta con il suddetto d.lgs. 25/2006 e avente, sostanzialmente, le competenze proprie dei Consigli Giudiziari, ma esclusivamente per la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la stessa.

Tornando alla possibile istituzione di un organismo consultivo periferico nell'ambito della Giustizia tributaria, occorre prendere le mosse dalla distribuzione degli organici fra le varie Regioni e dalla consapevolezza che non poche di queste sono dotate di un numero esiguo di giudici. Per fare l'esempio della Liguria, regione medio-piccola, essa prevede complessivamente, fra primo e secondo grado, un organico di 60 (sessanta) Giudici tributari, compresi Presidenti e Vicepresidenti.

Il che suggerisce di evitare la previsione di organismi ipertrofici rispetto alla realtà in cui verranno ad operare, ancorando la loro dimensione al numero delle Corti e dei Giudici Tributari operanti sul territorio.

La funzione collaborativo-consultiva suggerisce, poi, l'opportunità di evitare previsioni di convocazione troppo frequenti, verosimilmente destinate ad andare, in tutto o in parte, deserte. La possibilità di riunione in video conferenza dovrebbe, comunque, smussare gli ostacoli alla partecipazione.

Si ritiene che una convocazione in occasione della predisposizione del Programma di Gestione annuale (art. 37, d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.7.2011, n. 111) ed un'altra – immediatamente dopo la pausa estiva – siano realisticamente immaginabili come sufficienti. Salva, ovviamente, la possibilità di convocazioni facoltative più frequenti. Il Programma di gestione già prevede, d'altronde, una interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e nulla vieta che questa modalità partecipativa possa espletarsi, in modo anche rafforzato, attraverso i neo costituiti organi consultivi.

Tale organo consultivo potrebbe formulare suggerimenti e proposte sui seguenti punti:

- criticità emerse nella gestione delle udienze e nel deposito dei provvedimenti, anche con riferimento a ritardi ed accumuli di arretrato;
- carenze di dotazioni informatiche e logistiche in generale;
- migliore localizzazione delle risorse umane all'interno dei singoli uffici;
- aggiornamento professionale dei giudici tributari;
- evidenziazione di conflitti – sia verticali che orizzontali – di interpretazione;
- proposizione di obiettivi di rendimento e, nel contempo, di carichi di lavoro esigibili;
- instaurazione di “buone prassi” nella gestione delle udienze, specie quelle a distanza o da remoto.

Il tutto potrebbe sfociare, poi, in Protocolli o Intese da sottoscrivere congiuntamente da Consigli dell'Ordine interessati, Direzioni Regionale delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli e Presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Si ritiene preferibile un accentramento dei Protocolli presso tale ultimo Ufficio giudiziario, per evitare il proliferare di iniziative, magari fra loro dissonanti, in Uffici vicini e destinate a creare disorientamento fra gli attori del processo tributario.

Ciò, ovviamente, ferma restando la competenza esclusiva dei capi degli Uffici giudiziari nella formazione dei calendari di udienza, nella composizione delle Sezioni, nelle riunioni periodiche dei giudici per superare conflitti interpretativi etc. etc.

Nonostante la proposta competenza consultiva, va chiarito, poi, che nessun obbligo di previa audizione di tale organo può essere prospettabile, in assenza di precetto legislativo al riguardo.

Quanto alla composizione di tali organi, ovviamente da istituire solo presso la Corte di secondo grado, sulla falsariga di quanto previsto per i Consigli Giudiziari, appaiono sconsigliabili formazioni elettive, probabilmente non necessarie per lo svolgimento di una funzione di mera consulenza e collaborazione.

Meglio quindi prevedere componenti di diritto (i Presidenti delle Corti tutte della Regione interessata, con facoltà di delega ad un Presidente di Sezione) e nomine *ad personam* da parte degli organismi rappresentativi degli attori processuali e dell'Accademia (Direzione Regionale delle Entrate; Direzione territoriale delle Dogane e dei Monopoli; Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti aventi sede nel capoluogo della Regione, eventualmente con facoltà di delega a rappresentanti dei Consigli degli

Ordini periferici; Università) di 1 (uno) rappresentante per ciascuno degli stessi. Nel caso in cui una Regione sia dotata di più di Università, si può pensare o ad una rotazione temporale fra le stesse o ad una compresenza nell'organo.

Si parla di Consigli degli Ordini dei capoluoghi di Regione per evitare il proliferare di componenti che discenderebbe dal coinvolgimento diretto di ogni Consiglio periferico. La rappresentatività delle diverse realtà territoriali dovrebbe essere curata dal Consiglio del capoluogo, magari ricorrendo a criteri di rotazione.

Parimenti, la limitazione ai soli Presidenti di Corte (o a loro delegati) tende ad evitare un inutile gigantismo dell'organo.

Riprendendo il caso della Liguria, in tal modo, l'organo consultivo sarebbe composto da 5 (cinque; $4 + 1$) Presidenti e 5 (cinque) rappresentanti "laici". Per un totale di 10 (dieci) componenti su una platea (attuale) di Giudici tributari pari (sulla carta) a 60 (sessanta). Il che può rappresentare una proporzione ragionevole.

Vi sono Regioni in cui questa modalità di composizione comporterebbe effetti distorsivi sulla rappresentatività.

Per intenderci, nelle piccole Regioni, vi potrebbero essere rappresentanti laici in misura superiore a quelli togati. Nelle grandi Regioni, al contrario, una sproporzione a favore dei rappresentanti togati (vedi Lombardia, dove vi sarebbero $11 + 1$ Presidenti).

Si può pensare a dei correttivi. La previsione di un unico organismo per piccole Regioni accorpate a quelle grandi limitrofe (Valle d'Aosta rispetto al Piemonte, ad esempio. Un unico organismo anche per le Corti delle Province autonome di Trento e Bolzano). Nelle grandi Regioni, invece, al raddoppio dei rappresentanti laici (anche qui, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 9, d.lgs. 25/2006, sulla composizione dei Consigli Giudiziari).

La durata dell'organo potrebbe essere quadriennale, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per i Consigli giudiziari (art. 13, comma 1, d.lgs. 25/2006), e vedrebbe la riconferma di diritto dei soli Presidenti (ove non cambiati nel frattempo, ovviamente). La limitazione temporale nell'incarico direttivo impedirebbe la permanenza del Presidente nell'organo per più di due mandati.

Quanto sopra è pensato con riferimento all'attuale struttura della Giustizia tributaria incentrata sulla figura del Giudice tributario "onorario"; destinata, come già detto, ad essere mano a mano affiancata – e, a lungo termine, sostituita – da quella del Magistrato tributario "professionale", concepito dalla Riforma.

I tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali destinati alla nomina dei Magistrati tributari e il sostanziale fallimento dell'ipotesi dell'ingresso di Giudici tributari appartenenti ad altre giurisdizioni (art. 1, comma 4, l. 130/2022) inducono a pensare, d'altronde, che l'attuale struttura della Giustizia non sia destinata a mutare a breve e che l'attuale proposta possa trovare applicazione per un turno di tempo significativo.

Nel periodo di transizione fra l'attuale assetto ordinamentale e quello disegnato dalla Riforma, forti sono le difficoltà che si possono immaginare per il governo della Giustizia tributaria.

Va, infatti, considerata la relativamente giovane età di molti degli attuali Giudici tributari (anche con funzioni semidirettive), la cui età di cessazione dal servizio è stabilita in settant'anni (art. 11, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 545). La "convivenza" fra gli istituendi Magistrati tributari e gli attuali Giudici tributari, che non si preannuncia breve, e la forte disomogeneità del rispettivo *status*, comporteranno forti difficoltà di distribuzione del carico di lavoro, non essendo possibile parificare chi lavora a tempo pieno rispetto a chi lavora a tempo parziale. Nel contempo, emergerà in modo eclatante la distonia di un plesso giurisdizionale formato da Magistrati tributari "professionali" di nuova nomina, sottoposti alla vigilanza e al potere organizzativo di dirigenti degli uffici; appartenenti, però, alla categoria dei Giudici tributari "onorari"; con una singolare inversione dei ruoli rispetto a quanto accade nell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Sebbene sia previsto, poi, che il tirocinio formativo del neo-vincitore di concorso debba essere affidato a Magistrati tributari e non a Giudici tributari (art. 4-*quinquies*, d.lgs. 545/1992) è evidente che ciò non potrà valere per il primo concorso, posto che i neo-nominati Magistrati tributari non troveranno alcun collega più anziano cui essere affidati e, necessariamente, la loro formazione e la valutazione di professionalità competerà al dirigente dell'ufficio, sebbene Giudice tributario "onorario". Inutile rimarcare che le forti differenze retributive fra i primi e i secondi costituiranno una contraddizione interna di tale assetto.

La progressiva entrata a regime della Riforma imporrà, presumibilmente, una allocazione delle risorse diversa da quella attuale, caratterizzata da capillarità e da prossimità, ed un mutamento della geografia giudiziaria. Appare probabile, tenuto conto del numero limitato di Magistrati tributari, l'insediamento delle Corti, anche di primo grado, in un numero più contenuto di sedi, in modo non dissimile da quanto avviene per le giurisdizioni amministrative e contabili.

Va poi considerata l'estrema disomogeneità del contenzioso nazionale. Vi sono regioni caratterizzate da un numero elevatissimo di controversie e nelle quali si concentra oltre la metà delle sopravvenienze annuali (145.972 sopravvenienze in primo grado nel 2022, delle quali 95.716 concentrate in Campania, Sicilia, Lazio e Calabria). Per contro, altre regioni sono gravate da un contenzioso di quantità minore, ma dai valori molto elevati, in sintonia con lo stato dell'economia locale, e di più difficile definizione, come emerge dalla persistenza per più gradi (in Lombardia, nel 2022, a fronte di 8.523 sentenze di primo grado vi sono stati 4.006 appelli. In Calabria, tali valori sono, rispettivamente, di 18.691 e 2.584).

Si tratta di situazioni che dovranno essere attentamente considerate nella formazione e nella distribuzione della pianta organica e che rendono difficile, allo stato, la progettazione di organismi consultivi proiettati in una distribuzione di risorse che non è facile immaginare.

19 maggio 2023

Il Coordinatore
Dott.ssa Marina Marchetti

(Draft III def.) Pro.di.git Commissione II[^] (coordinatore dott.Massimo Scuffi)

Piano di formazione obbligatoria decentrata per la giustizia tributaria

(In collaborazione con università, ordini, pubblica amministrazione)

ORGANIZZAZIONE ED OBIETTIVI

La formazione costituisce strumento irrinunciabile per il potenziamento della crescita culturale e professionale di ciascun giudice compresi coloro che intendono aspirare ad incarichi direttivi e semidirettivi.

La formazione continua è espressamente richiamata per l'aggiornamento professionale di giudici e magistrati tributari (sia onorari in carica sia *full time* da transito o reclutamento) nell'art.5bis L.130/22 e prevede una frequenza periodica a corsi teorici-pratici da tenere anche presso Università accreditate.

Sulla stessa linea si pone lo Statuto della istituenda Scuola Superiore della giustizia tributaria (SSGT) che nelle premesse della delibera CPGT del 17.1.2023 evidenzia la necessità di organizzare corsi di formazione continua in sede centrale e decentrata sulla base di un programma annuale.

Il progetto PRO.DI.GIT nella linea di intervento 3 (laboratorio TRIBHUB) si incentra sulla *formazione "decentrata"* permanente destinata ad affiancarsi alla *formazione "centralizzata"* presso la istituenda Scuola.

La formazione decentrata va dispensata da strutture periferiche intese come articolazioni territoriali della Scuola incarnanti due anime: quella della autonomia organizzativa e ideativa che renda l'offerta didattica locale qualitativamente complementare a quella predisposta in sede centrale; quella di collaborazione e di cooperazione con la Scuola nella progettazione, realizzazione ed attuazione di attività da svolgere anche in sede locale, in tema sia di formazione permanente che di formazione iniziale.

In sostanza, la formazione decentrata dovrebbe rappresentare con modalità oltremodo snelle – un'integrazione "quantitativa" e – al tempo stesso

– “qualitativa” della formazione centrale, volta a perseguire obiettivi che alla seconda risultarebbe difficile da raggiungere.

La formazione decentrata va articolata in corsi o seminari – da tenersi con metodi tradizionali (in presenza) ovvero *on line* (videoconferenze, *webinar*, *streaming* etc) anche abbinati o misti – con cadenza periodica (da un minimo di 6 ad un massimo di 12 incontri all’anno) a sessione unica di breve durata (2/2.5 h. max ripartiti su vari *slots* di natura pratica – teorica con dibattito ed interventi finali).

Sembra preferibile la reiterazione del corso piuttosto che una singola lunga durata che rischierebbe cadute di interesse.

I corsi andranno organizzati presso le aule (disponibili) delle Corti territoriali (quali rimarranno dopo il riordino/accorpamento annunciato dalla delega fiscale – ivi art.17) preferibilmente nelle sedi di II° grado con previsione di completamento didattico presso limitrofe Università accreditate *ex lege* 19/2012.

Dovrebbe in ogni caso essere agevolata la partecipazione dei giudici seconda la loro dislocazione residenziale con assegnazione di punteggi sulla assiduità di partecipazione e di coinvolgimento nei percorsi formativi a valere nelle valutazioni di progressione nella carriera.

Sarà indispensabile avvalersi della collaborazione informativa con gli Atenei tramite adozione di “protocolli” condivisi di interscambio culturale.

Tanto in linea con i principi enunciati nel già richiamato art. 5 bis della L.130/23.

Gli Atenei potrebbero infatti, in tale prospettiva:

- a) formulare proposte di aggiornamento dei programmi dei corsi e seminari;
- b) segnalare le principali novità anche in funzione del carattere interdisciplinare della formazione decentrata;
- c) prevedere cicli di seminari in raccordo con le attività organizzate nell’ambito dei dottorati di ricerca e delle iniziative di ‘Terza missione’;
- d) curare il monitoraggio del fabbisogno formativo e la valutazione dell’attività formativa.

Queste indicazioni programmatiche andrebbero riversate in apposite “Convenzioni – quadro” (sul modello di quelle in parte già stipulate tra

CPGT ed enti universitari) volte ad assicurare il più ampio sviluppo di collaborazioni didattiche nell'area economico-giuridica attinente la materia tributaria.

La finalità primaria sarà quella di garantire una formazione continua obbligatoria che – all'occorrenza – possa usufruire – avvalendosi di relatori interscambiati-di corsi di perfezionamento, di alta formazione, *masters* di I° e II° livello, *summer school* tenuti presso l'università nell'ambito dell'attività *post lauream*.

In pratica andranno create sinergie per la promozione di attività di studio e ricerca sulle tematiche interessanti la giurisdizione tributaria individuando la giurisprudenza di merito e/o legittimità più pertinente agli argomenti di formazione prescelti.

Le iniziative didattiche e seminariali congiunte dovrebbero aver disponibilità a titolo gratuito delle aule universitarie, di riprese *streaming* e della pubblicazione degli atti (oltre che delle strutture organizzative, centrali e periferiche, della Scuola.)

Le Convenzioni dovranno comunque definire linee guida per la realizzazione degli eventi formativi con programmazione annuale condivisa anche attraverso l'istituzione di un "Tavolo progettuale comune", per disciplinare materialmente le attività e ripartirne i costi.

Ogni incontro andrà preceduto dall'invio ai partecipanti della documentazione di studio da mettere a disposizione dei discenti con le relazioni trasmesse in anticipo da inserire poi – di volta in volta – in un sito dedicato al fine di creare una *banca dati* di fruibilità generale.

La raccolta ed organizzazione del materiale dovrebbe servire anche da supporto integrativo del Massimario nazionale finalizzato – come è noto – a raccordare i diversi indirizzi giurisprudenziali formati sul territorio nazionale onde favorire la "prevedibilità" delle decisioni e velocizzare i giudizi.

In relazione a tale ultimo profilo, gli Atenei potrebbero partecipare al monitoraggio sull'efficienza ed affidabilità dei sistemi di "giustizia predittiva" e sulla completezza, attendibilità ed aggiornamento delle loro basi informative.

La centralità della sede principale andrà *in primis* riservata – oltre che a tematiche di ordine generale – alla formazione iniziale destinata a tirocinii e praticantati (possibilmente con l'ausilio di magistrati di "affidamento"), alla formazione dei dirigenti giudiziari (presidenti e vicepresidenti) fungendo da vera e propria "scuola di accesso alle funzioni", alla istruzione dei giudici de-

legati alle attività di formazione (c.d. *formatori*) da individuare presso le sedi locali (per una o più di esse a seconda dell'organico) previa selezione per titoli con apposito bando e valutazione delle capacità formative.

Spetterà naturalmente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvedere alla designazione in funzione delle attitudini dei candidati (valutate principalmente su base curricolare) ed in assenza di impedimenti oggettivi e soggettivi.

Codesti “referenti” andranno istruiti in corsi dedicati e dovranno essere dotati di specifiche attitudini per gestire adeguatamente – raccordandosi con la Scuola ed avviando all'occorrenza collegamenti collaborativi con Università ed Ordini professionali – le attività di *training*, adottando le metodologie di insegnamento più idonee per l'aggiornamento professionale.

Ai formatori – il cui incarico dovrebbe avere una durata temporanea biennale – dovrebbe essere anche riconosciuto un parziale esonero dall'ordinario carico lavorativo –

Non paiono al momento necessari autonomi formatori “europei” (in vista di corsi di apprendimento di lingue straniere e di incontri di studio prevalentemente transnazionali), trattandosi di compiti che potranno essere semmai cumulati - a richiesta – con quelli svolti dai normali referenti (almeno fino a quando la giustizia tributaria non farà parte della “*Rete europea di formazione giudiziaria*”).

Saranno invece indispensabili formatori in grado di organizzare corsi di apprendimento soprattutto nella materia dell'innovazione tecnologica e della informatizzazione vista la “specializzazione” a tutto campo che dovrà qualificare lo *status* del giudice tributario “professionale” destinato ad essere perfettamente aduso all'impiego di piattaforme *on line* ed alla gestione avanzata del processo tributario telematico già in atto, primo passo per la completa “dematerializzazione” delle Corti tributarie (vedi delega fiscale art. 17)

Occorreranno dunque programmi *ad hoc* di “aggiornamento tecnico continuativo” basato essenzialmente sull'apprendimento di manuali ed esperimenti pratici.

Sarebbe altresì utile avviare una sorta di “scuola della scrittura” in continuazione didattica con la programmazione della formazione iniziale per abituare il giudice – con prove pratiche (transitanti anche da forme di *mock trial*) ed utilizzando all’occorrenza esperti del linguaggio – a tecniche espositive e motivazionali caratterizzate da sobrietà, concisione e chiarezza quali principi ormai ineludibili richiamati dall’ art. 121 cpc che debbono contrassegnare tutti gli atti processuali (sia della difesa sia del giudice quali sono le sentenze).

Non è escluso che talune tematiche di portata generale vadano svolte direttamente in sede centrale ma l’offerta formativa aperta a tutto il territorio nazionale potrebbe essere proposta anche in sede decentrata (contemporaneamente nelle varie sedi) per ragioni logistiche e di risparmio di spesa.

Va infatti rimarcata la maggiore agilità della formazione decentrata che, di regola, organizzando incontri di limitata durata temporale, avrebbe sicuramente tempi di reazione ad una novità legislativa o a un mutato orientamento giurisprudenziale ben più rapidi della formazione in sede centrale.

Inoltre, la brevità di questi incontri renderebbe gli stessi particolarmente adatti ad

affrontare argomenti importanti ma circoscritti, per i quali apparirebbe sproporzionato l’impiego dei mezzi e delle risorse richieste dall’organizzazione di un corso centrale.

I corsi formativi decentrati dovrebbero essere collocati tra quelli “di prossimità” e quindi andranno individuate programmazioni adeguate in settori che colgano esigenze specifiche e valorizzino le esperienze locali, intrattenendo allo scopo – come già detto – rapporti con il mondo universitario in particolare ma anche con gli ordini professionali (avvocatura, dottori commercialisti e notariato), Agenzie ed enti locali, organismi associativi che potrebbero contribuire con propri esperti a dotare gli incontri formativi di interessanti spunti di approfondimento.

I relatori andranno preferibilmente scelti tra i giudici per il portato della loro esperienza pratica ma anche accademici, avvocati, commercialisti qualificati in specifiche discipline potrebbero essere inseriti per categorie in apposito “albo docenti” destinato al fabbisogno della Scuola.

Occorrerà naturalmente prevedere un congruo numero di docenti da utilizzare di volta in volta ed averne la sicura disponibilità per le giornate di

studio, considerato che i casi di impedimento all'ultimo momento impongono sostituzioni immediate spesso difficili da ottenere.

I corsi (pomeridiani per salvaguardare l'attività di udienza) dovranno presentarsi come canali di diffusione di novità normative e giurisprudenziali attraverso seminari e/o forum di discussione aventi ad oggetto gli insegnamenti già selezionati nella menzionata delibera del CPGT (istitutiva della Scuola) e nell'art.1 L.130/22 (prove di concorso) :

diritto tributario e diritto processuale tributario
diritto civile e diritto processuale civile
diritto penale
diritti amministrativo
diritto costituzionale
diritto commerciale e fallimentare
informatica giuridica
diritto internazionale pubblico e privato
contabilità aziendale e bilancio
diritto unionale

Andranno quindi individuati gli argomenti di studio più adatti all'interno di ogni disciplina (recuperando innanzitutto – ed actualizzando-quelli adottati dal CPGT nelle precedenti consiliazioni, dalle Università nei vari *masters* e corsi di specializzazione, dagli Ordini nei loro programmi formativi) adottando schede introduttive di natura illustrativa e predisponendo un calendario almeno semestrale da comunicare con largo anticipo: compiti questi riservati in principalità alla direzione e coordinamento della Scuola.

Trattandosi di formazione tendenzialmente “multidisciplinare” andranno predisposti piani di approfondimento scientifico e di applicazione pratica anche nelle discipline che possano avere una qualche attinenza con il diritto tributario (punto C) ferma la dominanza delle materie strettamente fiscali di natura sostanziale e processuale (punti A+B).

La specificazione di dettaglio che segue vuole essere solo una proposta di tematiche che non intende sovrapporsi ai piani di formazione di spettanza della Scuola ma solo fornire suggerimenti complementari sugli istituti fondamentali di apprendimento formativo.

A (*diritto processuale*)

Le gestione del processo tributario costituisce indubbiamente l'oggetto principale della formazione di ogni giudice tributario.

Si segnalano alcuni argomenti di discussione (eventualmente da accorpare)

Il contenuto del ricorso e la legittimazione

Regole etiche e principi di deontologia: astensione e ricsuzione

Giurisdizione tributaria e atti impugnabili.

Le controversie tributarie avanti al giudice ordinario e amministrativo.

La *perpetuatio iurisdictionis*.

Eventi interruttivi, sospensivi, estintivi

Interventi ordinatori (riunione, connessione, continenza, litispendenza)

Eccezioni di ufficio ed *ex parte*, termini e decadenze.

Il contenzioso specializzato:

1. Le liti in materia doganale e di accise

2. Il giudizio sugli aiuti di stato tra giurisdizione tributaria, civile ed amministrativa

3. Le controversie catastali

Reclamo, mediazione, conciliazione.

Gli effetti degli istituti deflattivi sul processo di merito e di legittimità

Il litisconsorzio processuale

Esame preliminare e trattazione

Regolamentazione delle spese e responsabilità aggravata

Le notificazioni

Poteri istruttori: consulenza tecnica e prova documentale

Formazione e valutazione della prova testimoniale

La circolazione delle prove. L'utilizzo delle prove formate all'estero.

Il giudizio di appello.

Il giudizio di cassazione e il rinvio pregiudiziale.

Il giudizio di rinvio

La revocazione

Il procedimento cautelare

Esame preliminare e trattazione

Sentenza, estensione giudicato e ottemperanza. I rapporti con il giudicato penale

Sanzioni amministrative, principi di proporzionalità e solidarietà

Istituti deflattivi del contenzioso

L'esecuzione forzata e le opposizioni

Questioni di pregiudizialità unionale e di legittimità costituzionale (ammissibilità e rilevanza).

Modalità di redazione e tecniche di argomentazione giuridica da adottare nei rinvii pregiudiziali.

B(*diritto sostanziale e procedimentale*)

Anche gli argomenti che seguono vanno presi in considerazione per le frequenti ricadute sul contenzioso:

abuso ed elusione nella imposizione diretta ed indiretta
operazioni inesistenti (oggettivamente e soggettivamente) e frodi carousello

solidarietà tributaria

statuto del contribuente

L'istruttoria primaria ed il contraddittorio endoprocedimentale

La disciplina della prescrizione e della decadenza

Le tipologie di accertamento fiscale

Principi di competenza ed inerenza

Il *transfer price*

L'esterovestizione

Le convenzioni contro le "doppie imposizioni"

IVA: principi di neutralità e territorialità, meccanismi applicativi (obbligo di rivalsa, *reverse charge*, diritto di detrazione)

Dogane ed accise: applicazione del Codice dell'Unione (CDU)

IRES

Imposta di Registro: regole di interpretazione

Il rimborso dei tributi nelle varie articolazioni previste dalle singole leggi di imposta

Il reddito di impresa: fattispecie rilevanti

Le imposte locali e le regole del catasto

Riscossione ed esecuzione: profili distintivi

Agevolazioni fiscali

C(*materie complementari*)

Occorrerà – infine – individuare per ogni altra disciplina argomenti collaterali che possano avere in qualche modo ricadute sul diritto tributario:

1. Informatica giuridica: *ptt, accesso banche dati, piattaforme digitale etc (prove essenzialmente pratiche)*

2. Contabilità aziendale e bilancio: *principi civilistici e fiscali; lettura ed interpretazione del bilancio di esercizio e consolidato; principi contabili nazionali ed internazionali*

3. diritto civile e processuale civile: *istituti interconnessi con il diritto tributario (es. la disciplina del trust) ; gli effetti della riforma del c.p.c. (legge n. 206/2021) sul processo tributario.*

4. diritto penale: *rapporti tra sistema sanzionatorio penale e tributario; principio del ne bis in idem*

5. diritti amministrativo: *rapporti tra procedimento amministrativo e tributario; l'atto amministrativo e le sue manifestazioni tipiche*

6. diritto costituzionale: *interventi della Corte Costituzionale sull'ordinamento tributario e sul vigente sistema processuale*

7. diritto commerciale e fallimentare: *crisi dell'impresa e procedure concorsuali; principi di diritto societario*

8. Diritto internazionale pubblico e privato: *lineamenti su aspetti sovranazionali rilevanti nella materia tributaria*

9. Diritto eurounitario: *principi CEDU e della Corte di Giustizia; valenza negli ordinamenti interni*

Hanno collaborato al modulo:

dott. M. Scuffi (coord.); dott. E. Castaldi; dott. A. Epicoco; dott. F. Graziano; dott. G. La Rocca; prof. C. Ruggiero; prof. G. Selicato; prof. M. Aulenta; prof. G. Melis; prof. M. Golisano; prof. R. Patini; prof. A. Buccisano; prof. M. V. Serranò; prof. P. Accordino; prof. S. Muleo; avv. A. Kostner; avv. A. Vozza; dott. F. Tarini; prof. G. Corasaniti; dott. M. Fanti Rovetta; dott. S. Marinoni; prof. D. Coppa; prof. D. Mazzagreco.



PRODIGIT

Progetto TRIBHUB

Alla Governance della Linea di intervento n. 3
Dott.ssa Maria De Cono
Dott. Michele Ancona

Relazione della commissione tematica istituita sul tema

Riunioni periodiche presso le Corti per l'analisi dei flussi processuali e delle tematiche inerenti l'organizzazione delle Corti e del loro funzionamento

PREAMBOLO

Il Progetto Prodigit, come è noto, è inserito nel PNRR nazionale, nel capitolo “*La riforma della Giustizia Tributaria*” e la sua attuazione è, di conseguenza, funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Nel contesto di tale progetto, che si propone di attuare un importante processo di innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale, ed è volto a realizzare un miglioramento della trasparenza e della efficienza della stessa, sono previste cinque linee di intervento, tra le quali è compresa la creazione sperimentale, in otto Regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto), e presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Brescia, del laboratorio digitale del giudice tributario denominato “*TRIBHUB*”.

Tale laboratorio è concepito come luogo di confronto, discussione, riflessione, condivisione ed aggiornamento al fine di redigere “*chiare, semplici e buone regole per disciplinare le varie attività*” delle Corti di Giustizia tributaria.

Tra le diverse linee di intervento volte ad introdurre regole idonee a rendere maggiormente efficiente il funzionamento delle Corti di Giustizia tributaria, vi sono le “*r Riunioni periodiche presso le Corti per l'analisi dei flussi processuali e delle tematiche inerenti l'organizzazione delle Corti e del loro funzionamento*”. Tenuto conto di tale delimitazione dell'area di inter-

vento, gli scriventi ritengono che, benchè di indubbio interesse, sia estranea all'oggetto del lavoro demandato al presente gruppo un'attività di rilevazione dei flussi sull'intero territorio nazionale per verificare la congruità delle dotazioni organiche delle diverse Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai fini di una eventuale revisione delle piante organiche, con redistribuzione delle risorse a seconda dell'entità dei flussi.

Si tratterà a seguire di due diverse tipologie di riunioni periodiche: 1) quelle sezionali presso ciascuna sezione per l'analisi dei flussi e 2) quelle plenarie dell'Ufficio per l'organizzazione della Corte ed il suo funzionamento.

Riunioni periodiche sezionali presso le Corti per l'analisi dei flussi processuali e report trimestrali trasmessi dal Presidente della Corte

Il dibattito sull'efficienza della giustizia è, ormai da tempo, di grande interesse pubblico, essendosi compreso che un sistema giudiziario non adeguato ha conseguenze negative sulle potenzialità di crescita dei sistemi economici.

Ai fini della valutazione dell'efficienza della giustizia è essenziale verificare, anche nell'ambito dei singoli Uffici giudiziari e, nel caso in esame, delle singole Corti di Giustizia tributaria, se l'organizzazione delle stesse sia informata ai principi di efficienza ed efficacia.

L'efficienza è generalmente definita come rapporto tra la produzione e la quantità di fattori produttivi utilizzati.

L'efficacia, invece, misura il rapporto tra i risultati ottenuti e quelli desiderabili.

Anche se esistono numerose metodologie e relativi indicatori utilizzabili per misurare l'efficienza e l'efficacia di un sistema giudiziario, a livello internazionale gli osservatori si concentrano principalmente sulla durata dei procedimenti, sul numero di pendenze ed arretrato e sugli indicatori di "giusto processo" (qualità del sistema).

Mentre eccede le competenze di questo gruppo di lavoro ogni valutazione in tema di "giusto processo" in materia tributaria, si ritiene che le riunioni periodiche da svolgersi presso le Corti di giustizia possano e debbano valutare la durata dei procedimenti, il numero delle pendenze, l'arretrato ed i flussi procedimentali.

L'obiettivo è di dettare regole organizzative e di controllo che consentano di monitorare periodicamente l'attività delle Corti e, conseguentemente, che mettano in grado i Presidenti delle medesime Corti ed i Presidenti di Sezione di adottare misure organizzative (quali udienze tematiche o composizioni ragionate, per anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti,

dei calendari di udienza) volte ad eliminare l'arretrato (avendo sempre ben presenti quante e quali cause sono maggiormente risalenti nel tempo e sapendo esattamente quante e quali cause sono ancora pendenti per ogni anno di iscrizione a ruolo e per le varie tipologie di imposta) ed a mantenere un "clearance rate" pari o superiore a 1.

Come noto, il *clearance rate* (o indice di rotazione dei procedimenti iscritti) misura il rapporto tra numero di casi definiti e numero di casi iscritti: esso misura la capacità di un ufficio o di un intero sistema giudiziario di definire (e quindi smaltire) i casi sottoposti al giudizio in un intervallo di tempo.

Un tasso minore di 1 indica che nell'unità di tempo considerata, il sistema giudiziario non riesce a lavorare una quantità di affari pari al numero di iscrizioni di nuovi affari, con la conseguenza che si tenderà a generare arretrato. Viceversa, un indice che assume un valore maggiore di 1 denota una produttività più alta della domanda e quindi una capacità del sistema giudiziario di lavorare una quantità di affari pari a quella in ingresso nell'ultimo periodo con l'aggiunta di una quota di affari pendente da periodi precedenti.

Peraltro, la determinazione di parametri di misurazione dell'attività giudiziaria è funzionale a consentire un'efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.

Ad avviso degli scriventi, affinché l'elaborazione (ed il conseguente eventuale intervento) sia condotta su dati aventi valenza significativa dell'andamento dei flussi, la rilevazione degli stessi deve avvenire con cadenza non eccessivamente limitata nel tempo, che viene indicata in un intervallo di **tre mesi**.

L'intervento presuppone che siano messi a disposizione degli Uffici di segreteria delle Corti – e quindi, a cascata, dei Presidenti delle medesime Corti e dei Presidenti di Sezione – sistemi informatici idonei al rilevamento dei dati statistici, come il portale della "Business Intelligence", al quale possono accedere da Sigit i soggetti appositamente abilitati.

Tale portale consente l'estrapolazione di dati che questo gruppo ritiene di particolare importanza.

Sotto il profilo del monitoraggio periodico, questo gruppo propone al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'adozione delle seguenti regole per il **monitoraggio trimestrale dei flussi processuali** in un'ottica di aumentata efficienza del lavoro delle Corti Tributarie, eventualmente mediante previsione di udienze tematiche per tipologia di tributo in trattazio-

ne e comunque avendo sempre ben chiara la stratigrafia (e quindi la esatta risalenza nel tempo) di tutti i procedimenti pendenti.

1. Ogni tre mesi il presidente della Corte, a mezzo della segreteria, procede ad estrazione, tramite il citato portale della “Business Intelligence” (o altri sistemi informatici da introdurre o implementare), del numero dei procedimenti pendenti, del numero di procedimenti sopravvenuti e del numero di procedimenti definiti. I dati sono elaborati tenendo distinti i procedimenti per le diverse Sezioni. Viene così compilato un file *excel*, che si allega alla presente relazione quale possibile modello da diffondere presso ogni Corte per l’effettuazione del monitoraggio periodico e per la sua trasmissione a tutti i giudici della Corte.
2. I procedimenti vengono rilevati (come da file excel allegato) con indicazione di:
 - anno di sopravvenienza;
 - materia;
3. La ripartizione dei procedimenti per materia viene eseguita accorpando gli stessi secondo le macro-aree di seguito elencate (e già presenti nel file excel allegato):
 - Tributi erariali con interna distinzione tra Irpef, IVA, registro, doganali e altri tributi erariali;
 - Tributi locali con interna distinzione tra tributi proprietà immobiliari (ICI, IMU, TASI), tributi smaltimento rifiuti (Tarsu, Tari, Tia e altri);
 - Bollo Auto
4. Il Presidente cura che i report periodici vengano trasmessi a tutti i magistrati della Corte, evidenziando il rapporto tra numero di sopravvenienze e numero di definizioni (cd. “clearance rate”);
5. Oltre a segnalare eventuali anomalie tra le sezioni quanto al tasso di rotazione dei procedimenti iscritti, il Presidente dà disposizioni per la definizione dei procedimenti, curando che sia data priorità a quelli iscritti in epoca più remota;

6. Oltre ai procedimenti maggiormente risalenti nel tempo, il Presidente segnala i procedimenti di valore superiore ad € 500.000,00;
7. Per conseguire maggiore efficienza nello smaltimento delle cause maggiormente risalenti nel tempo o aventi priorità legale ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 636/1972 i presidenti di sezione potrebbero fissare – alla luce dei report trimestrali di cui sopra – udienze per aree tematiche in relazione alle tipologie di tributo di cui agli atti impugnati e comunque dando priorità, nella composizione dei ruoli di udienza, alle cause maggiormente risalenti nel tempo;
8. Ricevuti i report statistici trimestrali i Presidenti di Sezione, ogni tre mesi convocano riunione di sezione per valutare insieme ai giudici l'andamento dei flussi;

Riunioni periodiche presso le Corti per la loro organizzazione ed il loro funzionamento

Considerato che il Consiglio di Presidenza ha escluso ipotesi di specializzazione per materia delle Sezioni delle diverse Corti, l'organizzazione delle Corti di giustizia tributaria attiene al numero di sezioni da costituire presso ciascun Ufficio giudiziario ed alla dotazione organica di ciascuna sezione.

A tal fine, prima di adottare il decreto di composizione delle sezioni, il presidente della Corte raccoglie i contributi di tutti i magistrati dell'Ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione sull'andamento dei flussi e sulle pendenze.

Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ogni anno, dovrebbe svolgersi riunione plenaria tra i magistrati della Corte per esaminare l'andamento dei flussi e delle pendenze alla luce degli obiettivi indicati nel programma di gestione *ex art.* 37 L. 111/2011.

In quella sede il Presidente della Corte valuterà l'eventuale redistribuzione dei carichi. Invero, allorchè risulti uno squilibrio di pendenze tra Sezioni in misura superiore ad un terzo, il Presidente della Corte potrà disporre la riassegnazione delle cause in modo da perequare la distribuzione delle controversie e velocizzarne la definizione.

^^^^^^^

Va a questo punto osservato che il citato “portale di Business Intelligence”, molto utile per molti aspetti, non consente comunque la consul-

tazione di tutti i dati effettivamente necessari, come quello sul valore delle cause in relazione ai procedimenti pendenti, visto che il sistema “Business Intelligence” annovera il criterio del valore delle cause soltanto per i procedimenti pervenuti e per quelli definiti, ma non per quelli pendenti. Al riguardo **si propone che i sistemi informatici vengano implementati così da consentire di distinguere i procedimenti anche secondo il criterio del valore**. Conseguentemente, a seguito di questa proposta implementazione del portale di Business Intelligence, il *file excel* allegato potrebbe contenere anche la suddivisione delle cause (distinte secondo l’anno di iscrizione e per sezione di appartenenza) nelle seguenti cinque fasce:

- Entro € 5.000 (valore della competenza del giudice monocratico);
- Da € 5.001 a € 51.645,69;
- Da € 51.645,70 a € 200.000;
- Da € 200.001 a € 500,000;
- Superiore a 500.000 euro.

Si suggerisce, altresì, che i Presidenti di Corte redigano entro il 31 gennaio una relazione al CPGT sulle criticità inerenti l’organigramma della medesima Corte, sui rapporti con il personale amministrativo e sulle sue eventuali carenze nonché sulla gestione efficiente delle udienze da remoto.

13.5.2023

I componenti del gruppo
Dott. Antonio Novara
Dott. Francesco Salzano
Dott. Cesare Bonamartini
Dott. Michele Ruvolo
Dott.ssa Daniela Gobbi
Dott.ssa Luciana Cunicella

Creazione del laboratorio permanente del giudice tributario (TRIBHUB)

Coord. Dott. Michele Ancona

Gruppo D – Implementazione dell’uso delle nuove tecnologie ed ottimizzazione delle stesse

Introduzione

Nell’ambito del progetto PRODIGIT – proposto dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione sistema informativo della fiscalità, finanziato tramite il Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – previa selezione concorsuale dei partecipanti, è stato formato, fra gli altri, il Gruppo D, dedicato allo studio ed alla formulazione di proposte in relazione al tema “Implementazione dell’uso delle nuove tecnologie ed ottimizzazione delle stesse”.

Vi hanno preso parte (in ordine alfabetico): il Dott. Alfredo Allegretta, il Dott. Manfredo Atzeni, il Dott. Alberto Vincenzo Cardino, il Dott. Ezio Castaldi, il Dott. Carlo Lo Monaco, la Dott.ssa Maurizia Migliori, il Dott. Filippo Politi.

Il Gruppo D ha altresì potuto giovare del confronto di idee con un’autorevole rappresentanza dell’Associazione Magistrati Tributarî, composta dai delegati: Dott.ssa Daniela Gobbi, Dott.ssa Luciana Cunicella, Dott.ssa Carmela Macchiarola.

Nella prima riunione operativa è stato indicato come coordinatore il Dott. Alfredo Allegretta.

1. La metodologia utilizzata e le proposte emerse

Nell'ambito della prima riunione organizzativa svoltasi in data 24 marzo u.s. e di una seconda riunione plenaria tenutasi in data 31 marzo u.s., il Gruppo D ha ritenuto di orientare le proprie riflessioni e il proprio apporto analitico lungo due precise direttrici tematiche, volte a pervenire a due distinte proposte pratiche applicative.

La prima volta all'ottimizzazione dell'attuale interfaccia informatica di lavoro del Giudice Tributario.

La seconda volta all'implementazione di un possibile sistema di redazione assistita della sentenza tributaria.

Sul piano metodologico si è ritenuto di dover differenziare in due linee tematiche il lavoro di approfondimento teorico e di proposta pragmatica, in stretta aderenza al "mandato" tematico assegnato al Gruppo D, di per sé attribuito tanto del tema della "implementazione delle nuove tecnologie" che del tema dell'"ottimizzazione" dell'utilizzo delle stesse.

Si è scelto, da un lato, di concentrarsi su un progetto di più pronta spendibilità, quale potrebbe essere quello dell'ottimizzazione dell'attuale interfaccia informatica di lavoro del Giudice Tributario, essendo stato rilievo comune fra tutti i partecipanti al gruppo di lavoro quello secondo cui occorrono urgenti quanto relativamente modeste modifiche all'attuale "scrivania" informatica del Giudice Tributario, al fine di rendere la medesima più aderente alle esigenze di funzionalità che si riscontrano nella pratica quotidiana degli Uffici, oltre che alle logiche intrinseche del processo tributario.

Da altro versante, si è voluto proporre il progetto di massima di un possibile sistema di redazione assistita della sentenza tributaria, come programma di più lungo periodo e di più complessa fattibilità, in quanto si è riconosciuto come l'attuale livello di sviluppo tecnologico permetta certamente sul piano tecnico tale miglioramento organizzativo, a patto di effettuare una serie di più articolate modifiche al sistema informatico attuale, oltre che al sotteso impianto normativo.

Come contropartita si ritiene che, ove tale progetto si dovesse realizzare, dal medesimo si potrebbe ottenere un oggettivo miglioramento dei livelli di efficienza dell'attività di scritturazione materiale dei provvedimenti giurisdizionali, con chiare ricadute positive sulla funzionalità dell'intero plesso.

Svolte le due riunioni generali già menzionate (quella introduttiva e di organizzazione e quella plenaria di discussione e confronto su metodi e finalità dell'attività) ciascun partecipante ha redatto una serie di articolati

contributi individuali, affidando al coordinatore nominato il compito di sintetizzarli e presentarli in questo elaborato, successivamente, a sua volta, discusso, analizzato e approvato dai componenti del gruppo.

2. Proposta A: l'ottimizzazione dell'attuale interfaccia informatica di lavoro del Giudice Tributario

Nel corso della riflessione collettiva sul tema dell'ottimizzazione dell'attuale interfaccia informatica di lavoro del Giudice Tributario sono emerse numerose idee meritevoli di approfondimento e di sviluppo, nella piena consapevolezza, sentita e condivisa da tutti i partecipanti, che l'attuale struttura informatica della "scrivania" del magistrato tributario necessita di un maggiore confronto dialettico con gli utilizzatori finali della medesima, i quali, all'atto pratico, ne rilevano quotidianamente plurime criticità.

Occorre sicuramente agire sull'esistente per porre rimedio a numerosi problemi di funzionalità che necessitano di una oggettiva correzione o, quanto meno, di un "ripensamento".

Da tale angolo visuale, in particolare sul piano del metodo, deve rimarcarsi la necessità che gli interventi sul sistema non siano lasciati al dominio assoluto degli informatici, in proposito occorrendo che si crei un organo collegiale a composizione mista fra responsabili informatici dell'ambiente di lavoro digitale del giudice tributario e gli utenti professionali del sistema (ossia, in particolare, gli stessi giudici tributari) senza il quale sarà assai difficile raggiungere un risultato adeguato.

Sul piano concreto, sono emerse, in particolare, le seguenti proposte operative:

– Tipologia di provvedimenti del Giudice per i quali è possibile la redazione nativa digitale

Nell'attuale applicativo informatico, in relazione a ciascun singolo fascicolo è concretamente possibile la redazione di sentenze, ordinanze non definitive ed ordinanze definitive.

Così come attualmente congegnato, il sistema è profondamente insoddisfacente.

Occorre urgentemente implementare la possibilità di redigere oltre che sentenze e ordinanze, anche decreti, costando, in particolare, nell'esperienza pratica dei componenti del Gruppo di lavoro, che attualmente i decreti di liquidazione del gratuito patrocinio o di pagamento del C.T.U. vengano

redatti su supporto cartaceo e successivamente digitalizzati, con una anomalia organizzativa oggettivamente non giustificabile.

Anche la distinzione fra ordinanze definitive ed ordinanze non definitive appare particolarmente infelice, visto che l'attuale assetto del sistema costringe alla redazione di ordinanze cautelari nelle forme della "ordinanza non definitiva" quando è nozione di base di diritto processuale quella secondo la quale l'ordinanza cautelare è di per sé "definitiva" della relativa fase processuale.

– *Modelli generali di stesura delle sentenze*

Per quanto riguarda la stesura delle sentenze, al Giudice deve essere riconosciuta la facoltà di scegliere tra:

- lo schema redazionale della sentenza, diviso in FATTO e DIRITTO, che separi anche graficamente la pronuncia da rendere in due settori;
- lo schema FATTO E DIRITTO che, al contrario, tratti in modo unitario e congiunto i due aspetti;
- lo schema senza alcuna intestazione, da riservare alle pronunce più semplici e lineari come le cessazioni della materia del contendere o le sentenze, c.d. in forma edittale.

Si seguirebbe in tal modo il modello già implementato nella "scrivania" del Giudice Amministrativo, attualmente in pieno esercizio ed estremamente funzionale alle esigenze di una giurisdizione di tipo impugnatorio.

– *Sentenze non definitive*

Pur essendo noto che in base all'art. 35, terzo comma, D.lgs. n. 546 del 31.12.1992 "(...) Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.", il Gruppo di lavoro concorda nel ritenere che sia altamente opportuno proporre sul punto una innovazione normativa di tipo abrogativo e sulla necessità di implementare i correlati strumenti informatici, affinché sia resa possibile al Giudice Tributario la redazione di sentenze parziali.

Peraltro, a quel che consta, il divieto delle sentenze non definitive o parziali è un *unicum* che non trova riscontro nelle altre giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, contabile, militare).

La necessità di adottare sentenze parziali è invece particolarmente sentita nella giurisdizione tributaria, dove spesso l'impugnazione riguarda provvedimenti diversi (ad esempio: cartelle esattoriali relative a vari tributi, in particolare quando assoggettate in parte alla giurisdizione del G.O. ed in parte alla giurisdizione del G.T.) che potrebbero talvolta più opportunamente essere esaminati in modo separato.

La necessaria decisione congiunta in relazione a tutte le cartelle di un singolo, articolato contenzioso può incidere negativamente sull'esito dei diversi crediti, rendendo più complessa la riscossione per tutti i provvedimenti impugnati, laddove per le cartelle di minore problematicità istruttoria una prima pronuncia parzialmente definitiva potrebbe essere resa con una più semplice ed immediata sentenza parziale, senza necessariamente dover attendere il completamento del quadro probatorio, ad esempio all'esito di una più complessa istruttoria eventualmente da svolgersi sulle cartelle più "problematiche".

– *Funzione di redazione integrata dei provvedimenti (sentenze/ordinanze) inviate dal relatore al presidente del collegio*

Attualmente la procedura di redazione del provvedimento giurisdizionale consente al presidente del collegio di rimettere la bozza di sentenza o ordinanza al relatore, accompagnata da un avviso.

All'interno dell'avviso il presidente del collegio indica le modifiche da apportare al provvedimento.

Al riguardo, in base all'esperienza di taluni componenti del Gruppo di lavoro, emerge come in via di prassi e successivamente all'udienza di trattenimento in decisione, fra estensore e presidente si concordi talvolta la stesura definitiva della sentenza al di fuori della piattaforma informatica in uso, mentre sarebbe più funzionale e più corretto poter condividere il file della bozza già sulla piattaforma, in modo da lavorare in modo coordinato ed trasparente alla stesura definitiva della medesima, peraltro garantendo il salvataggio continuo ed automatizzato dei *files*.

Sarebbe utile che al presidente fosse consentita la correzione del provvedimento con semplici funzioni ad es. del tipo "cancellazione" della parte di testo scritto da rimuovere con una interlinea sul testo stesso ed un inserimento di nuovo testo sostitutivo o aggiuntivo, ad es. con carattere di colore rosso.

Il file corretto sarebbe poi allegato all'avviso.

Il relatore avrebbe in tal modo la possibilità di vedere l'intero file con le variazioni (correzioni e/o integrazioni) in colore rosso e procedere in conseguenza, approvandole o discutendone ed eventualmente modificandole in sinergia con il presidente ed il terzo componente.

– *Possibilità di attivare un alert (segnalazione) di depositi successivi alla data di ultima consultazione*

Sarebbe opportuno consentire al relatore di attivare un servizio di *alert* e/o segnalazione che, successivamente alla data di ultima consultazione, se-

gnali il deposito di atti successivi, ad es. via mail o sms. La segnalazione, da rendere auspicabilmente altresì di immediata visibilità mediante una apposita icona sulla schermata di accesso al fascicolo, può contribuire ad evitare il rischio che atti successivamente depositati, magari a stretto ridosso della data d'udienza, possano ipoteticamente sfuggire all'attenzione del relatore.

L'*alert* potrebbe utilmente segnalare anche il deposito di istanze di sospensione o di cessazione della materia del contendere, in tal modo semplificando il lavoro di studio preliminare dei fascicoli.

– *Eliminazione dell'indicazione del presunto domicilio elettivo delle parti non costituite*

Sia che si usi la modalità di redazione dei provvedimenti "online", sia che si usi quella "offline", si è rilevato che nell'indicazione delle parti della causa, in corrispondenza della riga dell'Ente impositore, viene indicato il (presunto) domicilio elettivo dello stesso, anche quando l'Ente non è costituito, con la conseguenza, oltretutto, che la Segreteria invia "in automatico" la comunicazione del provvedimento anche a questo indirizzo.

Questa programmazione della piattaforma informatica appare lesiva delle prescrizioni di legge, le quali prevedono che le parti eleggono il loro domicilio digitale nel loro primo atto difensivo e che le comunicazioni si fanno solo alle parti costituite. La disfunzione di cui sopra è peraltro collegata al fatto che, a quanto riferiscono alcuni difensori di contribuenti (e alcune loro associazioni), sembra che gli Enti impositori ricevano gli avvisi di fissazione di udienza anche quando non sono costituiti nel giudizio.

Questa pratica non sembra essere del tutto conforme alla legge e, ove debba essere accertata, appare di per sé lesiva del principio di parità delle parti davanti al Giudice Tributario.

– *Il suggerimento di riunione*

L'icona  presente in alcuni ricorsi in "Elenco RG" indica nelle intenzioni di chi ha predisposto l'interfaccia informatica un possibile suggerimento di riunione.

Nella pratica si è riscontrato che quasi sempre il suggerimento proposto è del tutto infondato, risultando i procedimenti richiamati del tutto estranei e non inerenti. Risultano diversi i soggetti, i tributi dedotti in controversia e la ricerca delle sentenze indicate nel c.d. suggerimento si concretizza essenzialmente in una operazione inutile.

In proposito, sarebbe utile conoscere l'algoritmo utilizzato per giungere al suggerimento di concatenamento, al fine di procedere ad un deciso miglioramento della sua efficacia, al momento assai limitata.

– *Pubblicità delle udienze telematiche*

Su un piano più generale occorrerebbe aprire una riflessione sull'attuale livello di pubblicità delle udienze telematiche, che, per come attualmente configurato, non appare essere in linea con i canoni costituzionali previsti in materia (in particolare, l'art. 117, primo comma, Cost.) e con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Occorrerebbe, in linea di massima, che i link di accesso all'aula virtuale dove si tiene – in una certa data e ora – l'udienza telematica siano pubblicati sul sito internet della singola Corte presso cui l'udienza telematica si tiene, di modo che i potenziali interessati possano accedervi non avendo potere diretto di interlocuzione, ma potendo assistere allo svolgimento dell'udienza medesima.

Non ci si può nascondere le diverse problematicità di una simile soluzione, ma è altrettanto vero che occorre urgentemente iniziare ad approfondire la tematica a livello di Consiglio di Presidenza, in modo da avere indicazioni univoche su come risolvere questo nuovo aspetto alquanto spinoso della telematizzazione contemporanea del processo.

3. Proposta B: l'implementazione di un possibile sistema di redazione assistita della sentenza tributaria

Un sistema di redazione assistita della sentenza è un algoritmo che permette la semplificazione in via informatica nel reperimento di dati oggettivi ricavabili dal fascicolo di causa ed utili al Giudice per la materiale redazione della pronuncia.

La redazione assistita della sentenza è già oggi un dato di fatto pienamente operativo ed integralmente implementato per ciò che concerne la redazione dell'epigrafe della sentenza tributaria, che, come è noto, nell'intestazione del provvedimento, nell'indicazione delle parti e dei loro difensori, nell'indicazione dell'oggetto della causa viene già preassemblato informaticamente estrapolando i dati presenti nella Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR).

È opportuno precisare che la redazione assistita della sentenza non ha nulla a che vedere con forme più o meno evolute di intelligenza artificiale.

Come è noto, l'intelligenza artificiale è comunemente definita come l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

L'intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che viene percepito, risolvere problemi e

agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde.

I sistemi di intelligenza artificiale, inoltre, sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia¹.

Nel caso della redazione assistita della sentenza, ciò che si vuole proporre è, invece, un ampliamento delle funzionalità di estrapolazione dati già oggettivamente presenti nel fascicolo di causa o autonomamente elaborabili grazie a parametri dati (come ad es. la quantificazione delle spese di lite) in modo che l'attività del Giudice, in particolare tributario, sia sgravata da tutta una serie di attività materiali di reperimento di dati "grezzi" che risultano oggettivamente dagli atti di causa ed, in particolare, dalla NIR e che sono, conseguentemente già digitalizzati ed inseriti nel sistema informatico attualmente in uso.

La verifica della correttezza dei dati inseriti nella NIR o l'elaborazione di dati "grezzi" da inserire automaticamente nella bozza di provvedimento a redigersi (come ad esempio una indicazione più analitica degli atti e provvedimenti impugnati) potrebbe costituire un compito in parte eventualmente assegnabile al personale di Segreteria.

Quest'ultimo, peraltro, a seguito della integrale digitalizzazione delle dinamiche di base del processo tributario, ha visto profondamente mutare i propri carichi di lavoro, apparendo opportuna l'apertura di una riflessione sulla ridefinizione del loro ruolo, ad esempio nell'ottica di cooperazione con il Giudice nel controllo e nella selezione dei dati di base su cui la pronuncia dovrà essere redatta.

– Il problema metodologico posto dalla redazione assistita della sentenza e l'ipotesi realizzativa

Sul piano metodologico, l'elaborazione di una proposta di redazione assistita della sentenza passa necessariamente attraverso l'elaborazione di un modello standard di sentenza da utilizzare come schema di base del provvedimento decisorio, da completare con i dati oggettivi estrapolati dalla NIR o eventualmente assemblati dalla Segreteria.

È notorio come non esista un modello standard imposto per legge di redazione del provvedimento decisorio.

¹ La menzionata definizione dell'intelligenza artificiale è quella attualmente usata dal Parlamento Europeo nel suo attuale sforzo conoscitivo e regolativo della problematica.

Maggiori riferimenti sul punto sono rinvenibili al sito <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society>.

Cionondimeno e comunque nell'assoluto rispetto della libertà redazionale di ciascun Giudice, il contenzioso di tipo impugnatorio generalmente azionato dinanzi al Giudice Tributario si presta assai agevolmente ad una schematizzazione di massima capace di essere concettualmente segmentata in "caselle fisse" a loro volta suscettibili di essere riempite con i dati oggettivi ricavabili da ciascun singolo fascicolo.

Il Gruppo di lavoro concorda anzitutto nel rilevare come l'attuale sistema di redazione assistita dell'epigrafe appaia essere particolarmente "rigido", essendo attualmente impedito al Giudice estensore qualunque intervento correttivo o modificativo sull'epigrafe medesima, con un esito concreto che non appare per nulla funzionale rispetto ad esigenze di eliminazione di refusi o di miglioramento di talune parti dell'oggetto che pur potrebbero concretamente essere necessarie.

Al contrario, viene sistematicamente demandata all'estensore la redazione del campo "richieste delle parti", tanto in relazione al ricorrente che in relazione al resistente, quando in entrambi i casi i contenuti che dovrebbero essere inseriti – ammesso e non concesso che possano essere utili per l'intelligibilità della decisione – potrebbero comunque essere recuperati in automatico dagli atti processuali, eventualmente previo inserimento in un apposito campo della NIR e possibilmente previa verifica (o inserimento autonomo, in particolare per le richieste del resistente) da parte della Segreteria.

Sul piano concreto, la parte della sentenza che meglio si presta a forme di redazione assistita è sicuramente la parte in fatto.

Sul piano concettuale, la prima coppia di dati che dovrebbe essere inserita in principio di ogni parte in fatto di ciascuna sentenza sembra ragionevolmente potersi indicare nella data di notifica ed in quella di deposito (quest'ultima peraltro già automaticamente inserita dall'attuale interfaccia redazionale nell'epigrafe della sentenza medesima).

Si ritiene, in altri termini, che poiché la sentenza è sicuramente definibile come l'atto giurisdizionale che chiude una vicenda processuale in un dato grado di giudizio, il primo dato di fatto rilevante per la redazione della sua stessa parte in "Fatto" debba necessariamente ravvisarsi nel dato storico temporale che ha permesso il sorgere della vicenda processuale, costituito, come è ovvio, dalla data di notifica e da quella di deposito per la costituzione del rapporto processuale, rispettivamente, nei confronti della controparte e nei confronti dell'Autorità giudicante.

I dati relativi potrebbero essere utilmente estrapolati dalla nota di iscrizione al ruolo ed inseriti in una formula iniziale standard del tipo:

“Con ricorso notificato il ... e depositato in Segreteria il ... il ricorrente (cognome e nome) adiva la Corte di Giustizia Tributaria di ... al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.”

All’algoritmo di redazione assistita della sentenza potrebbero essere affidati anche compiti di base di verifica della tempestività della proposizione del ricorso e della tardività o meno del deposito.

Nella nota di iscrizione a ruolo, sono indicati i campi “Data Notifica atto” e la “Data notifica ricorso al resistente”, entrambi campi numerici di tipo data.

Dalla differenza tra la data del provvedimento impugnato indicata in oggetto e la data di notifica e fra la data di notifica e quella di deposito potrebbe essere possibile verificare in modo informaticamente assistito se il ricorso risulti essere stato notificato e depositato entro il termine previsto.

Con un programma apposito, ovvero con un link di richiamo ad altro programma (anche eventualmente reperibile online) si potrebbe calcolare se il ricorso e/o il deposito siano effettivamente tempestivi o meno.

Naturalmente occorrerà tenere presente le variabili del tipo sospensioni e differimenti dei termini (ad es. per accertamento con adesione) o festività.

L’uso e la correttezza del risultato ricadrebbe ovviamente nello spazio di responsabilità del Collegio.

Nel corpo della parte in fatto della sentenza, gli strumenti di redazione assistita della sentenza potrebbero inserire anche i motivi di ricorso per come sinteticamente intitolati dal ricorrente medesimo.

Si potrebbe implementare la NIR con una sezione, per la parte ricorrente, dove fornire l’indicazione testuale dei titoli dei motivi. L’elenco dei titoli dei motivi, naturalmente modificabile ed integrabile dall’estensore, potrebbe consentire una rapida predisposizione di una sintesi dell’insieme delle contestazioni svolte.

Parimenti sempre in modo automatizzato potrebbero essere inserite ulteriori parti “stabili” della pronuncia, necessitanti di meri dati “grezzi”, quali ad esempio quelle relative alla costituzione delle altre parti:

“In data ... si costituiva ... chiedendo la reiezione del ricorso.”;

o quelle relative alla fase cautelare e al suo esito:

“All’udienza del ... l’istanza cautelare veniva accolta/respinta con ordinanza n. ... del ”;

o quelle relative all’udienza finale di discussione:

“All’udienza del ..., sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattata in decisione.”.

Per quanto riguarda la motivazione della decisione, gli strumenti di redazione assistita della sentenza, potrebbero dare al Giudice un supporto nel reperimento di materiale utile, ad esempio prevedendo la possibilità di procurare in modo semplice e veloce sentenze pronunciate dalla stessa Corte nei confronti del medesimo ricorrente individuato univocamente con codice fiscale o partita Iva, o pronunce di secondo grado riguardanti le medesime parti e/o diverse precedenti annualità del medesimo tributo.

Tale tipo di materiale è oggi già integralmente disponibile nella parte di documentazione economica e amministrativa della scrivania del magistrato tributario ed è sicuramente buona prassi quella secondo cui ciascun giudice dovrebbe verificare se sul caso sottoposto alle sue cure vi sia già stata una pronuncia fra le medesime parti e con identico o analogo oggetto.

Non ci si può per vero nascondere che un simile sviluppo delle opzioni informatiche di supporto al lavoro del giudice potrebbe in taluni casi alterare gli assetti dispositivi relativi all'onere della prova nel processo tributario, spingendo per una maggiore inquisitorialità del medesimo.

Se pertanto tale innovazione dovesse essere ritenuta meritevole di inserimento sarebbe altamente opportuno aprire un confronto preventivo sulla medesima con le categorie professionali dei difensori delle parti private e, in particolare, con avvocati e commercialisti per valutarne tutte le ricadute.

Da ultimo, quanto alla liquidazione delle spese di lite, con un programma apposito, ovvero con un link di richiamo di un altro programma (anche reperibile online) si potrebbe agevolmente calcolare il relativo importo, anche variando il valore della causa dichiarato e segnando le fasi e tutte le altre caratteristiche e condizioni per il calcolo del compenso. Tale utilità aggiuntiva potrebbe essere molto utile soprattutto nel caso di liquidazione del gratuito patrocinio o del compenso dell'ausiliario del giudice in sede di disposta C.T.U.

Nella consapevolezza della complessità dei temi trattati e delle non semplici tematiche tecniche incise da queste proposte, si spera che questo contributo di riflessione possa costituire una prima occasione per avviare un più proficuo dibattito verso un esercizio della giurisdizione tributaria che possa pienamente essere al passo con l'evoluzione tecnologica contemporanea.

Bari, 7.5.2023
Il Coordinatore del Gruppo D
Alfredo Allegretta

Progetto PRODIGIT, gruppo di lavoro 3

“Organizzazione di tirocini e praticantato presso le Corti in collaborazione con gli Ordini professionali e le Università

Premessa

Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto misure che intervengono sul sistema giudiziario favorendo, anche attraverso l'approntamento di risorse economiche, la realizzazione di riforme volte ad accelerare e razionalizzare lo svolgimento delle attività giudiziarie, anche in campo tributario. In particolare sono state attribuite risorse per la digitalizzazione, per la gestione degli arretrati oltre che l'organizzazione ed il potenziamento delle strutture amministrative.

L'Unione Europea, con riguardo alla situazione italiana della giustizia (Report del 26.2.20202) ha rilevato che in nostro paese non ha ancora raggiunto gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario.

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state emanate leggi delega e decreti legislativi in tutti i settori del sistema giudiziario; in particolare, il parziale riordino della Giustizia Tributaria è stato attuato con il decreto legislativo n. 130/2022 che ha apportato notevoli modifiche sia con riguardo alla magistratura tributaria, sia con riguardo all'organizzazione degli uffici e alla struttura del processo.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per quanto di interesse per la Giustizia Tributaria, ha posto l'attenzione sul rafforzamento delle strutture amministrative e del personale giudiziario, nonché sul potenziamento delle infrastrutture digitali, al fine di ridurre il numero dei ricorsi per Cassazione; questi ultimi rappresentano un carico imponente del contenzioso, a causa dell'alta percentuale delle sentenze annullate. Tale rafforzamento, in particolare, deve essere realizzato attraverso:

- 1) un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali, con il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro accessibilità al pubblico;

- 2) l'individuazione di un rinvio pregiudiziale per la soluzione di dubbi interpretativi per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Suprema Corte;
- 3) il rafforzamento della dotazione di personale.

Prodigit

Nell'ambito del complesso intervento previsto dal PNRR, si pone l'iniziativa intrapresa dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria attraverso il progetto denominato PRODIGIT, studiato al fine di supportare la giustizia tributaria nel raggiungimento degli obiettivi: dalla digitalizzazione dei servizi alla creazione dell'hub del Giudice Tributario; dalla prevedibilità della decisione; dall'ammmodernamento delle tecnologie alla strutturazione di un servizio che crei dinamiche virtuose che contribuiscano a rendere sempre più efficaci le pronunce della Giustizia Tributaria – anche con il contributo della intelligenza artificiale – e che rendano effettivo il rapporto con i Contribuenti, attraverso una positiva sinergia con i Difensori.

Il Progetto ha ottenuto un finanziamento sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

In particolare, l'Autorità di Gestione ha ritenuto il progetto “coerente con la strategia e gli obiettivi del Programma, in particolare con le finalità dell'Azione 1.2.3 prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.2 dell'Asse 1 del programma”.

Il PROGETTO è stato inserito nel PNRR nazionale, nel capitolo “La riforma della Giustizia Tributaria” e la sua attuazione, di conseguenza, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

A seguito dell'ammissione del PROGETTO a finanziamento, il MEF ha comunicato la sussistenza di un suo significativo interesse nella collaborazione alla realizzazione del medesimo, atteso che gli obiettivi generali, gli obiettivi particolari, le singole attività, gli obiettivi e i risultati attesi, produrranno importanti effetti positivi anche per gli ambiti più strettamente inerenti la propria competenza istituzionale; attraverso la stipula di una convenzione tra il CPGT, l'Agenzia Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata sottoscritta una convenzione “Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria PRODIGIT (CUP G89B22000110006 – ASSE 7 – Obiettivo specifico 7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance e

Capacità Istituzionale 2014-2020)”, progetto il cui beneficiario è individuato nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La convenzione viene qui riportata nei dati essenziali:

Fonti normative:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pronunce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);
- il *Position Paper* della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-

ne, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";

- le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e ss.mm.ii, la cui AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- in particolare, la decisione della Commissione Europea 7145 final del 29 settembre 2021 consistente nell'assegnazione di parte delle risorse REACT-UE messe a disposizione dall'Italia per il nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" e prevedendo, pertanto, l'introduzione di tre nuovi Assi prioritari: Asse 5 (FSE) – Obiettivo specifico "Migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute a livello territoriale", Asse 6 (FESR) – Obiettivo specifico "Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da COVID-19" e Asse 7 (FSE) "Assistenza tecnica e capacità amministrativa", nonché l'introduzione dei corrispondenti adeguamenti degli indicatori finanziari e degli indicatori di output e di risultato;
- la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione prevista ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

- la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 redatto ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza e ss.mm.ii.;
- la Delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020 – in attuazione di quanto disposto dall'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha previsto l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 pari a 445,00 milioni di euro al Programma complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020;

Obiettivi

Con riguardo alla Giustizia Tributaria, si è convenuto quanto segue:

- 1) l'Accordo di Partenariato prevede di concentrare la strategia dell'obiettivo tematico 11 sui processi di modernizzazione e riforma della pubblica amministrazione e sul miglioramento della governance multilivello, nonché di dedicare parte dell'obiettivo tematico 2 allo sviluppo dell'e-government, dell'interoperabilità e al supporto all'attuazione dell'Agenda digitale;
- 2) per l'attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, per lo sviluppo dell'e-government, dell'interoperabilità e per l'attuazione dell'Agenda digitale, nonché per aumentare la qualità e l'efficacia delle politiche di investimento pubblico e il coordinamento della governance multilivello nell'attuazione degli investimenti pubblici, occorre rafforzare le dimensioni che caratterizzano la capacità istituzionale e amministrativa, come la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di performance management, il livello di digitalizzazione, la gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder;
- 3) il PON prevede la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell'Asse 4

- la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l'attuazione ottimale del PON e dell'Accordo di Partenariato;
- 4) il PON prevede nell'ambito del nuovo asse 7 anche azioni di supporto alla realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione verso la Programmazione 2021-2027;
 - 5) è stata trasmessa, con MEF – DF prot. n. 24223 del 11 maggio 2022, la proposta progettuale relativa ad un intervento volto ad attuare un importante processo di innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale, che agirà su quattro linee di intervento: 1) digitalizzazione delle attività interne del CPGT; 2) reingegnerizzazione del sito del CPGT (creazione di canali di accesso riservati ai Giudici, piattaforma per la formazione, link alla banca dati di giurisprudenza, etc. 3) implementazione della banca dati nazionale di giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema informativo del MEF, pubblica e gratuita, e creazione di un modello sperimentale di miglioramento della prevedibilità delle decisioni (c.d. giustizia predittiva); 4) creazione sperimentale, in otto regioni italiane, del laboratorio digitale del giudice tributario.
 - 6) l'AdG del PON ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;
 - 7) l'AdG del PON, verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma e la conformità ai criteri di selezione, ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con nota protocollo n. AICT 9880 del 12 maggio 2022;

La Convenzione sottoscritta disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria PRODIGIT”, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, Asse 7, obiettivo Specifico 7.2. – Azione 7.2.1.

Il progetto PRODIGIT si propone di attuare un importante processo di innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale, ed è volto a realizzare un miglioramento della trasparenza e della efficienza della stessa, mediante la realizzazione di cinque linee di intervento:

1. digitalizzazione dei processi interni del CPGT;

2. reingegnerizzazione del sito internet istituzionale del CPGT;
3. implementazione della Banca dati nazionale di giurisprudenza di merito accessibile gratuitamente e pubblicamente dal sito internet istituzionale del CPGT;
4. realizzazione di un modello di c.d. giustizia predittiva;
5. creazione sperimentale, in otto Regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto), e presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Brescia, del laboratorio digitale del giudice tributario denominato “TRIBHUB”;
 - il laboratorio digitale del giudice tributario è deputato ad essere luogo di confronto, discussione, riflessione, condivisione ed aggiornamento;
 - il buon funzionamento, a regime, del laboratorio, presuppone la redazione di chiare, semplici e buone regole per disciplinarne le varie attività;
 - tali regole devono avere ad oggetto, a titolo di esempio, le seguenti attività laboratoriali:
 - 1) riunioni periodiche obbligatorie interne alla singola Corte di Giustizia tributaria, per discutere di ogni rilevante profilo interno organizzativo (analisi dei flussi processuali, analisi e rendicontazione delle criticità inerenti all’organigramma della Corte, rapporti con il personale, udienze da remoto, etc.);
 - 2) organizzazione della formazione obbligatoria decentrata, anche eventualmente attuata, su base regionale, da diverse Corti riunite in rete, con il coordinamento di referenti della formazione;
 - 3) costituzione sperimentale dei Consigli Giudiziari Tributari, ai quali può essere demandata la organizzazione e pianificazione della formazione decentrata regionale, con pianificazione di riunioni periodiche di discussione e confronto sull’andamento della Giustizia Tributaria, con la partecipazione di rappresentanze degli Ordini e Collegi professionali, e degli Enti impositori;
 - 4) avvio, a regime, di stage, tirocini, praticantato, in collaborazione con Enti di istruzione secondaria di secondo grado, Università, Ordini e Collegi professionali, etc., al fine di assicurare in ogni Corte di Giustizia tributaria la presenza continuativa di laureandi e/o laureati e/o specializzandi e/o ricercatori;
 - 5) rendicontazione periodica delle attività svolte e relazione sull’andamento del laboratorio al CPGT;

PRODIGIT prevede che la redazione della disciplina del Laboratorio “TRIBHUB”, con valore di proposta da sottoporre alla approvazione del CPGT,

IL PROGETTO PREVISTO AL PUNTO 3 DEL PROGRAMMA OPERATIVO PRODIGIT

La specifica parte del progetto affidato al gruppo di lavoro 3 riguarda l’organizzazione tirocini e praticantato presso le Corti in collaborazione con le università.

Si ritiene di proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria un progetto di massima che sarà di seguito illustrato.

Il lavoro assegnato al gruppo 3 riguarda:

- i tirocini e il praticantato per la formazione decentrata presso le Corti di giustizia con il contributo delle Università partecipanti al progetto, nell’ottica di offrire contributi per una giustizia tributaria più efficiente e per un progresso della qualità sei servizi offerti e dei provvedimenti emessi, avendo anche riguardo alla durata dei procedimenti;
- il praticantato presso le Corti deve coinvolgere gli Ordini Professionali interessati;
- i tirocini formativi e il praticantato devono prevedere la possibilità di formazione, sia sul piano dell’approfondimento giuridico, mediante l’affiancamento ai magistrati con compiti di studio, ricerca e predisposizione di bozze di sentenze, sia sul piano pratico, mediante la partecipazione alle udienze e alle Camere di Consiglio, sia sul piano generale, mediante l’approfondimento delle modalità di scrittura degli atti (provvedimenti giurisdizionale e predisposizione degli atti nelle parti);
- la predisposizione di un “laboratorio digitale” sia per la raccolta di esperienze organizzative e della giurisprudenza delle Corti, sia ai fini della simulazione del processo telematico;
- la predisposizione di un protocollo di intesa con i Professionisti del settore al fine di giungere a un condiviso modello di predisposizione degli atti;
- predisposizione di schemi di accordi con i laureati, distinguendo i tirocini dei laureati da quelli dei praticanti dei singoli ordini, con particolare riguardo a soggetti interessati alla materia tributaria.

- Lo svolgimento dei tirocini potrà prevedere il contenuto essenziale del modulo organizzativo di tirocini e “*stage*” presso le Corti, con l’indicazione delle condizioni necessarie per renderli operativi e per il raggiungimento degli obiettivi, sia per le Corti, sia per i partecipanti.

Nel protocollo di intesa saranno indicati:

- i contenuti dei progetti formativi da sottoporre ai tirocinanti, indicando gli obblighi dei partecipanti, le attività che dovranno svolgere e quanto utile per la formazione;
- le modalità di valutazione dei risultati, anche attraverso relazioni dei magistrati affidatari e dei professori universitari che parteciperanno ai progetti;
- sul piano operativo, sarà opportuno indicare le modalità di accesso, il ruolo delle Università e degli ordini partecipanti, le modalità di presentazione delle domande, anche predisponendo un sito per l’accesso in via telematica.

Con riguardo ai magistrati di nuova nomina, il tirocinio riguarderà una formazione iniziale teorico-pratica e deontologica, al fine di fornire un orientamento iniziale (impegno correttezza, indipendenza, imparzialità, preparazione professionale con aggiornamento permanente, rapporti professionali con gli operatori del diritto e il personale amministrativo ecc....)

A tal fine i tirocini potranno riguardare:

- corso di formazione al linguaggio della giurisdizione;
- modalità predisposizione dei provvedimenti;
- predisposizione e approfondimento di un codice etico (abbiamo come esempio quello dell’Associazione Nazionale magistrati).

I predetti corsi potranno riguardare anche i praticanti, con modulazioni diverse, rapportate alle varie professionalità. A questo riguardo i tirocini potranno avere una diversa durata.

Il presente progetto si propone poi di predisporre una regolamentazione del laboratorio digitale del giudice tributario, come previsto nella linea di intervento 3 del progetto PRODIGIT. Tale disciplina, che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato per la governance di progetto, avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

1. riunioni periodiche obbligatorie interne alla singola Corte di giustizia tributaria, per discutere di ogni rilevante profilo interno organizzativo (analisi dei flussi processuali, analisi e rendicontazione delle criticità inerenti all'organigramma della Corte, rapporti con il personale, udienze da remoto, etc.);
2. organizzazione della formazione iniziale attuata anche su base regionale, da diverse Corti di giustizia tributaria riunite in rete, con il coordinamento di referenti della formazione del CPGT;
3. avvio, a regime, di stage, tirocini, praticantato, in collaborazione con Enti di istruzione secondaria di secondo grado, Università, Ordini e Collegi professionali, al fine di assicurare in ogni Corte di giustizia tributaria la presenza continuativa di laureandi e/o laureati e/o specializzandi e/o ricercatori;
5. rendicontazione periodica delle attività svolte e relazione sull'andamento del laboratorio al CPGT.

LE SPECIFICHE PROPOSTE DEL GRUPPO DI LAVORO

PRIMA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ASSUNTI A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO DISCIPLINATO DAGLI ARTICOLI 1 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 130 DEL 31 AGOSTO 2022

La legge si propone di raggiungere l'obiettivo di dare alle istituite Corti di Giustizia Tributaria la dignità di Magistratura specializzata e di contribuire, attraverso maggiore professionalità del personale amministrativo e dei magistrati e giudici tributari, anche con l'utilizzo di processi telematici, al raggiungimento delle finalità del PNRR, delle quali si è parlato in premessa.

L'art. 1 della legge 130/2022, che ha aggiunto al d. leg. 545/1992 l'art. 4 quinquies, prevede per i magistrati e giudici tributari una formazione iniziale e una formazione continua.

Si rileva preliminarmente che la riuscita del progetto è strettamente collegata alla efficienza delle dotazioni telematiche ed a costanti rapporti con le Università e con i professionisti della materia.

Il progetto, sulla base delle direttive che saranno emanate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si propone di contribuire alla formazione iniziale (prevista per almeno 6 mesi) come segue:

- 1) partecipazione dei magistrati all'attività giurisdizionale, in affiancamento a un magistrato affidatario e, specificamente:
 - alla fase di studio delle cause e approfondimento della giurisprudenza relativa, con particolare riguardo a quella della Corte di Cassazione;
 - partecipazione alle udienze e approfondimento del processo telematico;
 - predisposizione delle relazioni e proposte relative alla motivazione delle sentenze, ordinanze e decreti;
- 2) programmazione di incontri con le università e gli ordini professionali al fine di progredire nel linguaggio della giurisdizione, nello specifico mediante: acquisizione del linguaggio specifico del giudice nella predisposizione di sentenze, ordinanze e decreti al fine di comporre provvedimenti che rispondano alle legittime aspettative degli utenti (ad esempio chiarezza, pertinenza e sinteticità degli atti delle parti e dei provvedimenti giurisdizionali); acquisizione delle capacità di specifica valutazione delle forme degli atti, al fine di evitare vizi che a volte li affliggono, anche con riferimento alle regole sintattiche e alle finalità delle argomentazioni che devono caratterizzare la motivazione; confronto con gli ordini professionali in ordine alle reciproche esigenze volte all'efficienza e all'efficacia delle competenze di ciascuno.
- 3) organizzazione di incontri tra i magistrati delle diverse Corti al fine di condividere le rispettive criticità e per confrontarsi su questioni particolarmente dibattute, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte;
- 4) approfondimento, con il contributo di esperti formatori (compresi magistrati ordinari amministrativi e contabili) della deontologia;
- 5) valorizzazione, anche con il contributo di dirigenti amministrativi della Giustizia Tributaria, dei rapporti tra il magistrato e la struttura amministrativa, al fine di favorire prassi virtuose volte al raggiungimento di una efficace gestione dei procedimenti tributari.

Tutte le attività dovranno essere programmate in sinergia con la costituenda Scuola per i giudici tributari, come previsto dal CPGT.

TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI

1. – Nuova delibera del CPGT

Si rende necessaria in quanto i tirocini assumono una diversa rilevanza nell'orientamento professionale degli studenti e dei laureati alla luce della

riforma della giustizia tributaria che ha introdotto la figura del magistrato tributario assunto mediante concorso.

(tale considerazione dovrebbe consentire di superare i motivi che avevano spinto il CPGT nel 2021 a ritenere non applicabile le disposizioni dell'art.37 d.l. n.98/2011).

2.– Adeguamento delle disposizioni normative esistenti in materia di tirocini extra-curricolari ai requisiti di accesso alla magistratura tributaria previsti dall'art. 4 – bis della legge n.130/2022:

2.1. estensione dei tirocini extracurricolari previsti dall'art.37 d.l. n.98/2011 anche ai laureati in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o equiparati: è possibile mediante interpretazione adeguatrice del CPGT alla luce della legge n.130/2022 o occorre un intervento di rango primario?

2.2. estensione dei tirocini extracurricolari previsti dall'art.73 d.l. n.69/2013 alla giustizia tributaria: attualmente sono possibili nell'ambito della giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, ma non per la giustizia tributaria; si potrebbe auspicare l'estensione atteso che nel tempo si è dimostrata la forma di tirocinio extra-curricolare che ha avuto maggiore applicazione nell'ambito della giustizia ordinaria, per i vantaggi del modello tanto per i soggetti formati, quanto per gli uffici giudiziari coinvolti.

3 – Incentivi

3.1. con delibera del CPGT si potrebbero prevedere dei vantaggi per il magistrato affidatario dei tirocinanti in termini di valutazione della professionalità.

3.2. per i tirocini ex art.37, disciplina dell'eventuale intervento di terzi finanziatori per evitare situazioni di conflitto di interesse

3.3. nell'ambito delle convenzioni con le università per i tirocini curricolari, si potrebbe auspicare la previsione di condizioni agevolate per l'accesso alla formazione dei dipendenti amministrativi e dei giudici già in servizio.

4. – Delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza del CPGT e dei capi degli uffici giudiziari

Tra gli ambiti da trattare a livello di CPGT, per dare uniformità a livello nazionale, si potrebbe pensare a indicazioni:

- sui contenuti del progetto formativo – sulle modalità di affidamento – redazione della relazione conclusiva
- requisiti di accesso al tirocinio;
- assistenza all'udienza e accesso al fascicolo processuale;

- modalità di messa a disposizione della strumentazione informatica e accesso alla scrivania del giudice (problema della previsione dell'invarianza di spesa);
- rapporti con i tirocini formativi dei magistrati tributari affidata alla Scuola;
- ipotesi di sospensione – conclusione anticipata del tirocinio;
- incontri formativi anche in modalità di e-learning;

Il programma, in linea con la legislazione vigente, dovrà prevedere attività di tirocinio di almeno sei mesi e comprenderà, oltre ad attività di studio e approfondimento delle tematiche giuridiche, la partecipazione all'attività giurisdizionale, con affiancamento ai Magistrati tributari affidatari; altre attività di carattere pratico, quali la redazione delle relazioni delle sentenze, la partecipazione alle udienze, l'utilizzo dei programmi digitali e supporti del magistrato, per una valorizzazione degli stessi.

Il progetto, anche in considerazione del vasto programma che si propone e dei diversi destinatari, prevede la creazione di una piattaforma che possa mettere in contatto più agevolmente i promotori delle iniziative e i destinatari.

PRATICANTATO

Avvio di un rapporto di collaborazione con gli ordini professionali al fine di predisporre programmi specifici per i giovani che si occupano di diritto tributario e che stanno già svolgendo la pratica, con la previsione di svolgerne una parte presso le Corti, indicando quale contributo e con che modalità l'esperienza dei magistrati della Corti potrebbero essere utili alle finalità della pratica;

DIGITALIZZAZIONE

Avanzare proposte per mettere in rete le Corti che sono state indicate per la prima sperimentazione, indicando le modalità di realizzazione e le finalità (condividere specifiche problematiche per valutare insieme le diverse sensibilità presenti nelle diverse parti del territorio, evidenziare i mezzi necessari e altro).

IL CONTRIBUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale non può essere intesa come l'intervento massiccio dell'informatica che possa risolvere i problemi della giustizia, sostituendosi alla mente umana e travolgendo il cuore della decisione del giudice, con poca attenzione alla salvaguardia della autonomia, indipendenza e, sottolineerei, al "pensiero" libero dell'autore del provvedimento.

Tuttavia, si intende enucleare alcuni interventi che potrebbero contribuire all'efficienza del procedimento, alla raccolta della giurisprudenza (ad esempio, dividendola per titoli dei problemi) oltre a quegli interventi volti ad assicurare che gli atti delle parti e i provvedimenti dei giudici siano sempre più rispondenti alle aspettative dei destinatari. L'intelligenza artificiale potrebbe diventare un "addetto all'ufficio del giudice". In questo quadro, si intende proporre al CPGT la previsione di un protocollo, in accordo con gli Ordini professionali del settore, (già sperimentato presso la Suprema Corte) al fine di definire alcuni punti utili a tali scopi.

TIROCINI DIRETTI AI LAUREANDI IN MATERIE GIURIDICHE

La collaborazione con le Università può consentire di prevedere la possibilità di "tirocini formativi" presso le Corti di Giustizia Tributaria, di studenti non ancora laureati.

I Corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze dell'economia e Scienze economico-aziendali possono rappresentare il principale bacino di provenienza dei futuri Giudici tributari; in tali Corsi è già previsto un "tirocinio formativo obbligatorio" e si possono prevedere apposite convenzioni per lo svolgimento di parte di tali tirocini presso le Corti di Giustizia Tributaria.

Il tirocinio formativo obbligatorio dei laureandi in Giurisprudenza è, infatti, finalizzato a consentire allo studente di approfondire conoscenze specialistiche e di sviluppare competenze che lo orienteranno nel successivo inserimento nel mondo del lavoro, anche presso Uffici giudiziari.

Un tale tirocinio pratico contribuirebbe alla completezza della formazione scientifica teorico professionale dei laureati e potrebbe risultare efficace per il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto PRODIGIT di "creazione sperimentale, in otto regioni italiane, ... del laboratorio digitale del giudice tributario", ovvero di "sperimentazione di un laboratorio permanente di confronto, discussione, riflessione, aggiornamento".

Le Convenzioni devono regolare il rapporto di tirocinio, ed in particolare devono prevedere regole dettagliate in merito a: durata del tirocinio; finalità del tirocinio; contenuti specifici del progetto formativo del tirocinante; attività del tirocinante; obblighi delle parti.

Per garantire che l'attività dei tirocinanti risponda agli obiettivi di “confronto, discussione, riflessione, aggiornamento” e che possa essere di supporto alla attività dei Giudici tributari, si dovranno definire, come già avviene in altri settori, ad esempio ai fini della anticipazione del tirocinio per l'accesso alla professione forense, specifici requisiti di ammissibilità al tirocinio stesso.

Si potrebbe prevedere, ad esempio, che siano ammessi, sempre entro le disponibilità della Corte di Giustizia Tributaria ospitante, gli studenti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, e che abbiano ottenuto crediti nelle principali discipline interessate dall'attività che dovrà svolgere (ad es. Diritto costituzionale; Diritto privato; Diritto amministrativo; Diritto dell'Unione europea; Diritto penale; Diritto processuale civile; Diritto processuale penale; Diritto tributario).

Ferma restando la necessità di predisporre, per ogni studente tirocinante, un progetto formativo individuale, il tirocinio potrebbe avere ad oggetto, ad esempio, l'acquisizione di conoscenze in materia di servizi amministrativi; attività teorico-pratiche presso gli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria e attività di gestione telematica dei procedimenti ove nelle predette attività non risulti pregiudicata la sicurezza dati coperti da segreto.

Questa possibilità, peraltro, potrebbe interessare anche gli studenti di Corsi di Laurea diversi da quello in Giurisprudenza o in economia ma che abbiano comunque l'obiettivo di formare il personale delle Pubbliche Amministrazioni, incluso quello dell'Amministrazione della Giustizia in generale.

Il tirocinante potrà, con impegno al rispetto degli obblighi di riservatezza, coadiuvare il magistrato al quale è affidato nel compimento delle ordinarie attività, attraverso un lavoro di ricerca normativa, giurisprudenziale e dottrinale, sulle questioni che devono essere affrontate e decise.

I tirocinanti potrebbero essere ammessi, in base ad una valutazione discrezionale del magistrato al quale sono affidati, a partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati.

Con riferimento a queste attività di tirocinio è fondamentale il ruolo delle Università, oltre che nella definizione delle Convenzioni, nella predisposizione ed approvazione del progetto formativo individuale e nella previsione di un docente tutor che affianchi il Magistrato ai fini del coordinamento dell'attività del tirocinante.

Al Magistrato di riferimento ed al docente tutor competerà la valutazione dell'attività svolta dal tirocinante

PROPOSTE ULTERIORI SULLA DIGITALIZZAZIONE

– interventi telematici-digitali (mezzi, strutture, siti che avvicinino tutte le Parti e gli utenti) mediante la predisposizione di un progetto che renda concreta ed efficiente il suo utilizzo.

Il progetto prevede come destinatario anche Il personale amministrativo, con l'indicazione dei settori nei quali potrebbe collaborare più efficacemente e si propone di suggerire come strutturare la “macchina” delle Corti perché tutto sia indirizzato a fornire un servizio al passo con i tempi.

Il presente elaborato, approvato dai partecipanti al gruppo 3 del progetto PRODIGIT nel corso dell'incontro TEAMS e con scambio di mail, verrà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per le sue valutazioni.

Preciso che alle riunioni via TEAMS tenutesi in data 17 aprile 2023 e 12 maggio 2023 indette dalla sottoscritta hanno partecipato, direttamente o tramite intesa via mail i dottori Annamaria Epicoco, Giovanni La Rocca, Igina Maio, Francesco Salzano e Salvatore Palillo; inoltre hanno partecipato, in presenza, con contributi o dichiarazioni di assenso via mail, rappresentanti delle Università e degli ordini professionali coinvolti nel lavoro del gruppo.

Il coordinatore
Rosaria D'Addea

